

DETERMINAZIONE 21 DICEMBRE 2012

**ISTRUZIONI TECNICHE FUNZIONALI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
COLLEGATE AL *SETTLEMENT* GAS DISCIPLINATO DAL TISG
(DELIBERAZIONE 229/2012/R/GAS)**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Premesso che:

- con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha, tra l'altro, approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG);
- il punto 9 della deliberazione 229/2012/R/GAS stabilisce di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TISG con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas, previa informativa all'Autorità;
- con la deliberazione 20 dicembre 2012, 555/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 555/2012/R/GAS) l'Autorità ha approvato ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale disciplinata dal TISG.

Considerato che:

- con la deliberazione 555/2012/R/GAS l'Autorità ha previsto di utilizzare lo strumento delle istruzioni tecniche, approvate con determinazione del Direttore della Direzione Mercati, per completare le disposizioni del TISG nella parte relativa ai passaggi mancanti nelle procedure di determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas con riferimento alla sessione di bilanciamento;
- ugualmente è stata rinviata la definizione dei dettagli procedurali inerenti allo spostamento all'undicesimo giorno lavorativo del termine del quinto stabilito dal comma 21.4 del TISG, che riguarda però le sole sessioni di bilanciamento dei mesi di gennaio, di febbraio e di marzo 2013.

Ritenuto che:

- visto l'elevato contenuto tecnico, sia opportuno approvare alcune integrazioni alla procedura di determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas con riferimento alla sessione di bilanciamento, al fine di ricomprendere tutte le casistiche possibili;
- sia necessario prevedere delle regole complementari indispensabili all'attuazione del periodo di transitorio approvato in relazione all'eventuale mancata chiusura della filiera dei rapporti commerciali di cui al comma 21.4 del TISG.

DETERMINA

1. di approvare il documento “Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas disciplinato dal TISG” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 21 dicembre 2012

Il Direttore: Federico Boschi